

ALLEGATO “B”

FONDAZIONE GIUSEPPE ALAZIO
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

o o o o o o o

TITOLO I

NATURA DELLA FONDAZIONE
E SCOPI DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

NATURA DELLA FONDAZIONE GIUSEPPE ALAZIO

La Fondazione “GIUSEPPE ALAZIO” non persegue fini di lucro ma di solidarietà sociale e sostiene, promuove ed organizza attività idonee alla ricerca medico-scientifica per lo studio sul cancro, la sua etiologia, la sua patologia e le corrispondenti sue terapie, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi istituzionali sanciti dall’art.4 dello Statuto.-

ARTICOLO 2

SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento determina e statuisce le norme di attuazione dello Statuto della Fondazione “GIUSEPPE ALAZIO”, in esecuzione dell’**art.9, comma settimo, n 6**, del medesimo Statuto.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.-

TITOLO II

**MODALITÀ ISTITUTIVE PER L'ASSEGNAZIONE
DELLE BORSE DI STUDIO**

ARTICOLO 3

BORSE DI STUDIO

La Fondazione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, istituisce annualmente delle borse di studio da assegnarsi a ricercatori che in campo nazionale si dedichino alla ricerca medica e chirurgia generale per quanto riguarda lo studio sul cancro, e ciascuna borsa di studio sarà assegnata con riferimento ad un programma di studio e perfezionamento teorico-pratico, di durata al massimo biennale, da svolgersi in Italia o all'estero presso un istituto, laboratorio o clinica di chiara fama.-

Le borse di studio saranno assegnate dalla Fondazione mediante concorso pubblico.-

I requisiti generali di ammissione ai concorsi di cui ai relativi bandi sono la laurea in medicina e chirurgia e l'età non superiore ad anni quaranta.-

La selezione dei concorrenti sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione che potrà avvalersi dell'assistenza di uno o più esperti nel campo della ricerca biomedica, eventualmente costituiti anche in un comitato e/o commissione scientifica.-

In ogni caso, ferma ed impregiudicata ogni valutazione tecnico-scientifica da parte del detto istituto comitato e/o commissione scientifica, la selezione sarà svolta sulla base dei seguenti tre elementi fondamentali:

- a.** i titoli culturali e scientifici già acquisiti dai concorrenti e dagli stessi opportunamente documentati;
- b.** un esame/colloquio inteso ad accertare le attitudini e la preparazione scientifica del candidato, con riguardo anche alla conoscenza delle lingue straniere;
- c.** il programma ragionato di studi e perfezionamento che il candidato intende svolgere a mezzo della borsa di studio. Il programma dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto, delle modalità e della sede (istituto, laboratorio, clinica, etc.) nonché l'attestazione del responsabile o dirigente di quest'ultima che il programma medesimo è approvato e il candidato è ammesso a svolgerlo nella sede prescelta.-

TITOLO III

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

ARTICOLO 4

ESERCIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'**art.6** dello Statuto della Fondazione, l'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'attività della Fondazione viene organizzata sulla base di programmi pluriennali ed annuali.

In attuazione dei detti programmi, gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio di Esercizio preventivo regolarmente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di perdite di gestione maturate negli esercizi precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni necessari e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.-

ARTICOLO 5

BILANCIO DI ESERCIZIO

Il Bilancio di Esercizio, sia preventivo quanto consuntivo, è regolato dall'**art.6** dello Statuto della Fondazione.

Il Bilancio di Esercizio della Fondazione è costituito da:

- 1.-** stato patrimoniale;
- 2.-** rendiconto della gestione;
- 3.-** nota integrativa;
- 4.-** prospetto di rappresentazione della movimentazione delle componenti del patrimonio netto;
- 5.-** relazione di missione.

Lo Stato patrimoniale rappresenta, per ciascun esercizio finanziario di riferimento, la situazione del patrimonio mobiliare, immobiliare, immateriale e finanziario della Fondazione.

Il Rendiconto della gestione rappresenta il risultato economico, positivo o negativo, di periodo e lo illustra analiticamente attraverso il confronto tra i ricavi/proventi ed i costi/oneri.

La Nota integrativa ha la funzione di illustrare ed integrare i dati e le informazioni contenute nello Stato patrimoniale e nel Rendiconto della gestione.

Il Prospetto di rappresentazione della movimentazione delle componenti del patrimonio netto evidenzia e sintetizza i movimenti delle poste accolte nel patrimonio netto ed articola l'impiego delle risorse secondo le varie condizioni di vincolo previste dallo Statuto.

La Relazione di missione fornisce una rappresentazione della gestione complessiva della Fondazione, integrando i dati economico-finanziari inferibili dai precedenti atti con gli indicatori afferenti ai risultati istituzionali raggiunti ed alla qualità della gestione, con particolare riferimento alle informazioni inerenti alle modalità concrete di svolgimento della attività istituzionale, alle fonti di finanziamento ed ai relativi impieghi, agli eventuali cambiamenti strutturali della Fondazione, alle operazioni gestionali straordinarie, ai programmi ed alle prospettive dell'esercizio successivo.-

ARTICOLO 6

REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Per come espressamente previsto dall'**art.6** dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di novembre di ciascun esercizio, deve redigere ed approvare il Bilancio preventivo della Fondazione relativo all'esercizio successivo, nonché, entro quattro mesi dalla data di chiusura di

ciascun esercizio, il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

In attuazione del detto **art.6**, nonché dell'**art.12, comma secondo**, dello Statuto della Fondazione, il Tesoriere predispone, con chiarezza, lo schema di Bilancio preventivo e lo schema di Bilancio consuntivo per la approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nello schema di Bilancio consuntivo, il Tesoriere deve rappresentare, secondo quanto stabilito nel precedente ART.5, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio di riferimento.

Lo schema di Bilancio preventivo e lo schema di Bilancio consuntivo devono essere comunicati, almeno trenta giorni prima della data fissata per la relativa discussione da parte del Consiglio di Amministrazione, dal Tesoriere al Collegio dei Revisori dei Conti, che provvede ad esaminarli ed a redigere una relazione scritta anche in ordine alle risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

Almeno cinque giorni prima della data fissata per la deliberazione, lo schema di Bilancio preventivo e lo schema di Bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, debbono essere comunicati, a cura del Tesoriere, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.-

TITOLO IV

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 7

DISCIPLINA DELLA DELEGA

In attuazione dell'**art.8, comma quarto**, dello Statuto della Fondazione, il Presidente della Fondazione può delegare, per iscritto, parte delle proprie attribuzioni al Segretario o ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, determinando il contenuto, i limiti, la durata e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Presidente può sempre impartire specifiche direttive ed istruzioni agli organi delegati, avocare a sé operazioni ed attività rientranti nella delega e revocare in ogni tempo la delega mediante atto scritto comunicato all'organo delegato.

I delegati riferiscono al Presidente in ordine alla attività espletata con regolare periodicità.

Non possono formare oggetto di delega le attribuzioni specificamente previste dall'**art.8, comma terzo, nn°1, 4, 5 e 6** dello Statuto della Fondazione.-

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

In attuazione dell'**art.9** dello Statuto della Fondazione, il Consigliere che, per comprovati motivi, si trovi nella impossibilità di intervenire ad una adunanza del Consiglio di Amministra-

zione, può delegare altro Consigliere mediante procura scritta per la singola adunanza, determinando il contenuto e le modalità di esercizio della delega.

La delega è sempre revocabile e la stessa persona non può rappresentare più di un Consigliere.

In attuazione di quanto espressamente stabilito nell'**art.9, comma tredicesimo**, dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, per le deliberazioni di propria competenza, può riunirsi anche in teleconferenza e/o in videoconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a.- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale della adunanza;

b.- che sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare, anche a mezzo del Segretario, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c.- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d.- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere

re atti e documenti;

e.- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno accedere, dovendosi ritenere svolta la adunanza nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

Per quanto alle deliberazioni specificatamente previste dal presente Regolamento, le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai singoli Consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto di deliberazione ed il relativo voto espresso.

In attuazione dell'**art.9, comma nono**, dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può assumere le proprie deliberazioni unicamente nel merito dell'ordine dei lavori indicato nell'avviso di convocazione della adunanza.

Con il consenso di tutti i presenti, il Consiglio di Amministrazione può assumere decisioni afferenti ad argomenti che non figurano nel detto ordine dei lavori, qualora gli argomenti oggetto di discussione siano valutati dal Presidente urgenti e/o imprevisti.

In attuazione dell'**art.9, comma ventunesimo**, nonché dell'**art. 11, comma quinto, n°1**, dello Statuto della Fondazione, le adunanze del Consiglio di Amministrazione devono ri-

sultare da apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto da questi e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il verbale contiene il sintetico resoconto delle discussioni nonché le integrali deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Ciascun Consigliere può chiedere che ogni propria eventuale opinione nel merito degli argomenti trattati e deliberati venga specificatamente verbalizzata.-

Su specifica richiesta, ciascun Consigliere può prendere visione di tutti i verbali.-

ARTICOLO 9

DISCIPLINA DELLA DELEGA

In attuazione dell'**art.9, comma undicesimo, nn°2 e 11**, dello Statuto della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può delegare, per iscritto, parte delle proprie attribuzioni al Vice Presidente, ad uno dei suoi membri ovvero a procuratori estranei alla Fondazione, determinando il contenuto, i limiti, la durata e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire specifiche direttive ed istruzioni agli organi delegati, avocare a sé operazioni ed attività rientranti nella delega e revocare in ogni tempo la delega mediante atto scritto comunicato all'organo delegato.

I delegati riferiscono al Presidente del Consiglio di Amministrazione in ordine alla attività espletata con regolare periodicità e, comunque, ogni dieci giorni.

Non possono formare oggetto di delega le attribuzioni specificamente previste dall'**art.9, comma undicesimo, nn°1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12 e 13**, dello Statuto della Fondazione.-

TITOLO VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 10

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

In attuazione di quanto espressamente stabilito nell'**art.13** dello Statuto della Fondazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, per le deliberazioni di propria competenza, può riunirsi anche in teleconferenza e/o in videoconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a.-** che siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed il soggetto incaricato della verbalizzazione, dovendosi in tale luogo ritenere svolta la adunanza;
- b.-** che sia consentito al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento della adunanza;
- c.-** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d.-** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti.

Le adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti devono risultare da apposito verbale nel quale vengono annotati i risultati del controllo.

Il verbale contiene gli eventi salienti delle discussioni e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti. Ciascun Revisore può chiedere che la sua opinione figuri nel verbale.-

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE

ARTICOLO 11

PARTECIPAZIONE

Alla attività della Fondazione possono partecipare le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, con la attribuzione di beni materiali e/o immateriali ovvero anche mediante la prestazione di contributi in attività o in denaro.

La detta partecipazione viene deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, espresso anche mediante consultazione per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione ha, in merito, la più ampia discrezionalità.

Nella ipotesi di contribuzione in denaro, la Fondazione rimetterà al partecipante l'attestazione di versamento ai fini della eventuale detrazione fiscale.-

ARTICOLO 12

PARTECIPAZIONE PER SINGOLE ATTIVITÀ

In attuazione dell'**art.5, comma quarto**, dello Statuto, è altresì consentito che, per specifiche iniziative o attività che la Fondazione intendesse intraprendere nell'ambito delle finalità istituzionali di cui all'art.4 dello Statuto, possano sussistere contribuzioni di terzi finalizzate unicamente al supporto, in danaro o in natura, delle dette specifiche iniziative o finalità.-

ARTICOLO 13

PARTECIPANTI BENEMERITI

Sono nominati "partecipanti benemeriti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, che contribuiscano alla sopravvivenza della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali con donazioni del valore di € 500,00 (euro cinquecento/00).

La nomina è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, espresso anche mediante consultazione per iscritto.

La Fondazione rimetterà al "partecipante benemerito" l'attestazione di versamento dei contributi in danaro ai fini della eventuale detrazione fiscale.-

ARTICOLO 14

PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

Sono "partecipanti istituzionali" gli enti pubblici che contribuiscano al patrimonio della Fondazione nelle forme e nella misu-

ra minima stabilite dal Consiglio di Amministrazione.-

TITOLO VIII

COMITATO E/O COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA

ARTICOLO 15

COMITATO E/O COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA

Il Consiglio di Amministrazione, al fine della migliore esecuzione dello scopo istituzionale della Fondazione di cui all'art. 4 dello Statuto nonché dell'art. 3 del presente Regolamento, può avvalersi della collaborazione di uno o più esperti nel campo biomedico e della relativa ricerca, a ciò deliberando la costituzione anche di un comitato e/o una commissione tecnico-scientifica per l'esame di ogni programma di ricerca presentato dai concorrenti ai bandi statuiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo per l'assegnazione delle borse di studio.-

La regolamentazione della loro attività viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione coevamente alla costituzione.

Il comitato e/o una commissione tecnico-scientifica risponde del proprio operato davanti al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.-

TITOLO IX

ART. 16

REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Ferma ed impregiudicata la competenza del Consiglio di Amministrazione di cui all'art.9, comma settimo, n°6, dello Statuto, il REGOLAMENTO, nella presente stesura, così come in

quelle altre che potranno essere redatte in seguito, è soggetto comunque ad una eventuale valutazione di revisione da parte del Segretario della Fondazione, giusta relativa relazione informativa al Consiglio di Amministrazione.-